

Le informative per l'azienda

Le <i>news</i> di aprile	pag.	2
Decreto Ucraina- <i>bis</i> pubblicato in G.U.	pag.	3
Decreto Milleproroghe convertito in Legge	pag.	4
Ultime novità in materia di <i>green pass</i>	pag.	6
Riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali	pag.	8
Esonero sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore	pag.	15
Nuove disposizioni in materia di tirocini	pag.	18
Ulteriori precisazioni Inps sui nuovi ammortizzatori sociali	pag.	20
Depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali	pag.	22
Comunicazione lavoratori autonomi occasionali: ulteriori chiarimenti	pag.	27
Tutele previdenziali <i>ex</i> articolo 26, D.L. 18/2020	pag.	30
Assegno di integrazione salariale Fsba	pag.	32
Terzo settore: regime di incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro	pag.	35

L'agenda delle scadenze

Principali scadenze dal 1° al 30 aprile 2022	pag.	36
--	------	----

Scadenze contrattuali

Principali scadenze contrattuali del mese di aprile 2022	pag.	39
--	------	----

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Emergenza dei rapporti di lavoro: priorità ai cittadini ucraini

L'INL, con nota n. 1521 dell'8 marzo 2022, ha raccomandato ai propri uffici territoriali, relativamente alle residue pratiche di emergenza dei rapporti di lavoro, di assicurare priorità a quelle riferite a cittadine/i di nazionalità ucraina, anche al fine di agevolarne la mobilità territoriale e le eventuali ricongiunzioni familiari.

(INL, nota, 8/3/2022, n. 1521)

INL: vigilanza straordinaria in edilizia e contrasto al sommerso

L'INL, con nota n. 1231 del 23 febbraio 2022, ha comunicato che le recenti misure di incentivi fiscali per interventi di recupero edilizio confermano anche per l'anno 2022 l'intensificazione dell'attività ispettiva nel settore edile, finalizzata a verificare il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza, in continuità con la campagna straordinaria di vigilanza in edilizia avviata nel 2021.

In particolare, gli accertamenti si concentreranno sui numerosi cantieri edili che beneficiano di risorse finanziarie pubbliche dedicate al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (bonus facciate) e, più in generale, sugli interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni), assicurando verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale nel corso dell'intero anno, con accertamenti indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all'edilizia, comunque denominati. Gli obiettivi verranno selezionati – oltre che sulla base di fondate segnalazioni/richieste d'intervento – anche attraverso un'accurata attività di intelligence basata sulle informazioni ricavabili dalle notifiche preliminari e dalle sinergie in essere con le Casse edili.

(INL, nota, 23/2/2022, n. 1231)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Inail: CU 2022 disponibile dal 16 marzo

L'Inail, con avviso del 3 marzo 2022, ha ricordato che a partire dal 16 marzo 2022 è disponibile on line la CU 2022.

(Inail, avviso, 3/3/2022)

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: DECRETO UCRAINA-BIS PUBBLICATO IN G.U.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2022, il D.L. 21/2022, c.d. Decreto Ucraina-bis, con il quale il Governo introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina: di seguito si riepilogano i principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 2	<p>Bonus carburante ai dipendenti</p> <p>Limitatamente al 2022, è previsto che l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, Tuir.</p>
Articolo 11	<p>Disposizioni in materia di integrazione salariale</p> <p>Mediante modifica dell'articolo 44, D.Lgs. 148/2015, viene previsto che, nell'anno 2022, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni sia riconosciuto un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici ATECO indicati nell'Allegato I, D.L. 21/2022, rientranti nel campo di applicazione degli articoli 26, 29 e 40 (Fis e Fondi di solidarietà), D.Lgs. 148/2015, che non possono più ricorrere all'assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni, sia riconosciuto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2022.</p> <p>Infine, si esonerano i datori di lavoro di cui ai codici ATECO indicati nell'Allegato A, D.L. 21/2022, che, a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa dal pagamento della contribuzione addizionale.</p>
Articolo 12	<p>Esonero contributivo</p> <p>L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, L. 178/2020 (esonero <i>under 36</i>), è riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (articolo 1, comma 852, L. 296/2006), ovvero lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei 6 mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami d'azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: DECRETO MILLEPROROGHE CONVERTITO IN LEGGE

Il D.L. 228/2021, c.d. Decreto Milleproroghe, è stato convertito con L. 15/2022, pubblicata sul S.O. n. 8/L della Gazzetta Ufficiale n. 49/2022. Di seguito si riepilogano le disposizioni di maggior interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 2-ter	<p>Rateazione dei carichi di ruolo</p> <p>I contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (8 marzo 2020 o 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa"), possono presentare una nuova richiesta di dilazione per le somme ancora dovute entro il 30 aprile 2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.</p> <p>Per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza dai piani viene determinata nel caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.</p>
Articolo 3, comma 6-septies	<p>Innalzamento limite del contante</p> <p>Viene modificata la previsione di cui all'articolo 49, comma 3-bis, D.Lgs. 231/2007, stabilendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi torna a 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022, per ridursi a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.</p>
Articolo 9, comma 5	<p>Fondo di integrazione salariale</p> <p>Sono eliminate, nell'articolo 28, comma 2, D.Lgs. 148/2015, secondo periodo, le parole "<i>in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti,</i>" a completamento di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 204-213), che ha esteso l'ambito di intervento dei Fondi di integrazione salariale (Fis e Fondi di solidarietà bilaterali) e i relativi obblighi di contribuzione, a partire dalla soglia di un dipendente.</p>
Articolo 9, comma 8-bis	<p>Mobilità in deroga</p> <p>Mediante modifica dell'articolo 38, comma 2-bis, D.L. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021, è rifinanziata per il 2022, con 2 milioni di euro, la non applicazione del meccanismo di riduzione (nei casi di terza e quarta proroga) della mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con riferimento al periodo 1° febbraio 2021-31 dicembre 2021.</p>
Articolo 9, commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies	<p>Transizione occupazionale del personale del trasporto aereo</p> <p>Per sostenere la transizione occupazionale del personale impiegato nel settore del trasporto aereo è costituito, per gli anni 2022, 2023 e 2024, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un apposito bacino finalizzato a garantire ai lavoratori l'erogazione delle attività formative relative alle singole qualifiche professionali</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

necessarie al mantenimento in corso di validità delle licenze e delle certificazioni e alla riqualificazione professionale del personale per la sua ricollocazione. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Mise e le Regioni territorialmente interessate possono destinare a tali lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli strumenti e delle risorse già disponibili a legislazione vigente, compresi specifici programmi di *outplacement*. Possono accedere al bacino, a seguito di accordo governativo presso il Ministero del lavoro con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Mise e delle Regioni interessate, con le organizzazioni sindacali stipulanti il Ccnl del trasporto aereo e maggiormente rappresentative del settore, i lavoratori del trasporto aereo collocati in NASpl a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate dalle imprese del settore aereo.

Per favorire la ricollocazione, le imprese del settore aereo stabilmente operanti nel territorio nazionale individuano prioritariamente il personale da assumere anche tra i lavoratori collocati nel bacino.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI GREEN PASS

È stata pubblicata nella G.U. n. 56 dell'8 marzo 2022 la L. 18/2022, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1/2022, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Inoltre, con la L. 18/2022 si abroga il D.L. 5/2022: restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. 5/2022.

Ricordiamo che, con il D.L. 1/2022, per contrastare la diffusione del Covid-19, è stato introdotto l'obbligo vaccinale per gli *over 50*, l'utilizzo del *green pass* rafforzato per accedere a numerose attività e servizi e anche per l'accesso al luogo di lavoro.

Come prima novità, si segnala che l'articolo 2-*bis*, aggiunto in sede di conversione in legge, modifica la durata delle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione dal Covid-19.

In particolare, la certificazione verde Covid-19 ora ha validità a far data dall'avvenuta somministrazione della dose di richiamo, senza necessità di ulteriori dosi. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino è rilasciata, altresì, la certificazione verde Covid-19 con validità di 6 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione: la certificazione verde Covid-19 senza scadenza e senza necessità di ulteriori dosi di richiamo è rilasciata solo a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Inoltre, il regime dell'autosorveglianza (in luogo della quarantena) viene riconosciuto anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario.

Con il nuovo articolo 5-*ter* si prevede che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 marzo 2022), i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità riconosciuta ai sensi della L. 104/1992 o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli 18-23, L. 81/2017.

Il D.L. 24/2022, pubblicato in G.U. n. 70/2022, che, oltre a non prorogare ulteriormente lo stato di emergenza oltre il 31 marzo 2022, reitera fino al 30 aprile 2022 l'obbligo di mascherine Ffp2 negli ambienti al chiuso, quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico, mentre nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Inoltre, il D.L. 24/2022 stabilisce che, dal 1° aprile 2022, sarà possibile per tutti, compresi gli *over 50*, accedere ai luoghi di lavoro con il *green pass* base, di cui, dal 1° maggio prossimo, viene eliminato l'obbligo.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Fino al 31 dicembre 2022 resta l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa; fino alla stessa data rimane l'obbligo di *green pass* per visitatori in Rsa, *hospice* e reparti di degenza degli ospedali.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: RIORDINO DELLA NORMATIVA ORDINARIA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

La materia delle integrazioni salariali, originariamente disciplinata dal D.Lgs. 148/2015, di recente ha subito un riordino normativo a opera della Legge di Bilancio 2022 e poi è stata di nuovo modificata e integrata dal D.L. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter).

Il Ministero del lavoro, dopo l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, ha fornito i primi chiarimenti e le prime indicazioni operative per l'accesso al trattamento di integrazione salariale, e in particolare a quello straordinario, con la circolare n. 1/2022. Ora, con la circolare n. 6/2022, il Ministero fornisce chiarimenti sulle novità del Decreto Sostegni-ter e risponde ai primi quesiti nel frattempo ricevuti dalle imprese e dalle organizzazioni sindacali datoriali.

Le modifiche disposte con il Decreto Sostegni-ter sono entrate in vigore il 27 gennaio 2022 e si riferiscono operativamente ai trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o di riduzione dell'attività, decorrenti da quella data.

Per tutti i trattamenti di integrazione salariale straordinari si applica il procedimento amministrativo di cui all'articolo 25, D.Lgs. 148/2015 come modificato, ove non espressamente derogato.

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

Nelle ipotesi in cui sia stato autorizzato il pagamento diretto ai lavoratori, da parte dell'Inps, della prestazione di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a pena di decadenza dell'autorizzazione, a inviare all'Istituto tutti i dati necessari entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro 60 giorni dalla data della "comunicazione" del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione. Trascorsi tali termini, senza l'adempimento dei citati obblighi di comunicazione, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.

Già prima delle novità normative il procedimento amministrativo per la Cigs veniva interamente svolto in via telematica attraverso l'applicativo informatico noto come Cigs *on-line*, tramite il quale sono messi a disposizione dell'Inps i decreti di concessione ed è rilasciato un avviso – anche tramite pec – di avvenuta emissione del D.D. quale provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo, fermo restando che è sempre possibile comunicare con gli uffici e seguire l'*iter* del procedimento amministrativo disciplinato dall'articolo 25, D.Lgs. 148/2015.

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

È stata introdotta una puntualizzazione per l'ipotesi in cui il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, svolga – nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro – attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari alle 6 mensilità. In quest'ipotesi, come

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

nell'ipotesi già disciplinata relativa allo svolgimento di attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Esame congiunto

L'impresa che intende richiedere l'intervento di integrazione salariale, sia ordinario che straordinario, deve avviare la procedura di consultazione sindacale (esame congiunto) *“anche in via telematica”*. L'espletamento di tale fase del procedimento, perciò, può essere svolta anche a distanza, con l'ausilio delle reti informatiche o telefoniche.

Riorganizzazione aziendale per processi di transizione

La causale di riorganizzazione è stata ampliata, riconoscendo nel medesimo ambito riorganizzativo programmi aziendali volti *“anche a realizzare processi di transizione”* che devono presentare interventi articolati per fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, e azioni dirette a trasformazioni e transizioni aziendali digitali, tecnologiche, ecologiche ed energetiche. Sono considerate anche le fasi di transizione e ristrutturazione aziendale, fusioni e acquisizioni che possono condurre le imprese a un'evoluzione tale da consentire il superamento delle aree critiche e ristabilire gli equilibri per ricondurre l'impresa a una fase di crescita. I criteri di individuazione e la disciplina di regolamentazione dei programmi di riorganizzazione per processi di transizione sono stati individuati nel decreto del Ministro del lavoro 33/2022, che integra e modifica il precedente D.M. 94033/2016, che riportava i criteri per l'approvazione dei programmi di Cigs. Alla luce delle modifiche apportate, l'impresa che intenda richiedere il trattamento di Cigs per un intervento di riorganizzazione per realizzare processi di transizione, deve presentare un programma di interventi nel quale siano esplicitamente indicate le azioni di transizione. Detto programma, da allegare all'istanza di accesso alla Cigs, può, nelle linee di programmazione industriale, essere condiviso anche con le Regioni interessate o, in caso di imprese di rilevanti dimensioni, con il Mise.

Tali azioni di transizione possono realizzarsi mediante la pianificazione di processi innovativi di transizione digitale e tecnologica, ovvero, ancora, in azioni dirette al rinnovamento e sostenibilità ambientale ed energetica. Nelle ipotesi in cui l'impresa proceda alla riconversione degli impianti già esistenti, nel programma deve indicare puntualmente le azioni di riconversione che possono essere finalizzate all'efficientamento energetico e a un potenziamento straordinario in tema di misure di sicurezza. L'impresa che si trova a operare in specifici contesti territoriali può, altresì, articolare tali programmi di transizione che la conducano a risolvere le criticità emerse o emergenze derivanti da particolari settori produttivi. In particolare, poi, è richiesto che nel programma siano indicati tutti gli investimenti posti in essere per la realizzazione del processo di transizione, indicando più puntualmente le misure specifiche per l'aggiornamento tecnologico e digitale o per il rinnovamento e la sostenibilità ecologica ed energetica o le straordinarie misure di sicurezza.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Per l'approvazione del programma e la conseguente autorizzazione alla concessione della Cigs devono ritenersi soddisfatti anche gli ulteriori criteri indicati all'articolo 1, comma 1, lettere d)-g), D.M. 94033/2016, pertanto:

le programmate sospensioni dal lavoro dei dipendenti coinvolti devono essere motivatamente ricollegabili nell'entità e nei tempi al processo di riorganizzazione, e le stesse devono rispettare il limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva, nell'arco di tempo del programma;

devono essere, altresì, indicate le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori coinvolti dal programma e interessati alle sospensioni/riduzioni, nella misura minima del 70%, realizzabili, oltre che con il rientro in azienda, anche con il riassorbimento degli stessi all'interno di altre unità produttive della medesima azienda;

devono essere indicati i percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze;

va previsto per gli eventuali esuberi residui un dettagliato piano di gestione;

vanno esplicitate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti.

Accordo di transizione occupazionale

La nuova misura di integrazione salariale può essere riconosciuta al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento Cigs per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, in deroga agli articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015, per un periodo massimo di 12 mesi complessivi, non ulteriormente prorogabili, al fine del recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero.

Il Ministero offre in merito i seguenti chiarimenti:

la misura della tutela del reddito è rivolta a favorire le transizioni occupazionali e, pertanto, destinata prevalentemente a quei lavoratori che, in seguito alle azioni di un programma aziendale di riorganizzazione o risanamento già concluso, restino, comunque, non riassorbibili e, pertanto, a rischio esubero;

l'espressione "*all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale*" postula una valutazione aziendale che può essere compiuta senza soluzione di continuità con un precedente trattamento Cigs già autorizzato, sia esso di prima concessione o di proroga, ma anche non in continuità strettamente temporale, dopo che è trascorso un certo intervallo dalla conclusione delle azioni del programma stesso con eventuale ripresa dell'attività naturale dell'azienda e, in quest'ultimo caso, il Ministero ritiene comunque fattibile il percorso di transizione occupazionale, purché l'azienda non possa accedere ad ulteriori periodi di Cigs all'interno del quinquennio mobile non ancora esaurito;

l'accordo di transizione occupazionale può essere stipulato solo all'esito di Cigs per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), D.Lgs. 148/2015;

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

si può ricorrere eccezionalmente e senza soluzione di continuità all'ulteriore periodo di sostegno al reddito previsto dall'articolo 22-ter, ove l'impresa provi la necessità di gestire in maniera non traumatica un residuo esubero di personale non risolto con la misura dell'articolo 44, D.L. 109/2018;

dato che il Decreto Sostegni-ter ha abrogato l'ultimo comma dell'articolo 22-ter, inserito dalla Legge di Bilancio 2022, la proroga del periodo di Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale ex articolo 22-bis, D.Lgs. 148/2015, potrà essere concesso anche per le diverse causali di crisi e riorganizzazione, oltre che per il contratto di solidarietà (la misura è prorogata per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa previsto);

per l'accesso al trattamento Cigs per accordo di transizione occupazionale è necessario aver espletato la procedura di consultazione sindacale ex articolo 24, D.Lgs. 148/2015, nella quale vanno individuati e indicati i lavoratori a rischio esubero cui è rivolta la misura di sostegno al reddito e debbono essere definite con la Regione o le Regioni competenti le azioni di formazione e riqualificazione (articolate anche con la partecipazione dei Fondi interprofessionali) per la rioccupazione e l'autoimpiego, specificando, anche in via prospettica, le strategie di gestione del personale beneficiario della misura, individuando il personale che l'impresa stessa è in grado di riassorbire nella propria struttura;

l'intervento non deve essere conteggiato nell'ambito del periodo massimo di Cigs fruibile nel quinquennio mobile di riferimento e, dunque, è invocabile anche dalle imprese che hanno esaurito i periodi di integrazione salariale massimi fruibili nel quinquennio di riferimento;

l'istanza si presenta con l'applicativo informatico di Cigs *on line* ove è disponibile apposita scheda (Scheda n. 11 Accordo di transizione occupazionale ex articolo 22-ter, D.Lgs. 148/2015) da compilare e allegare alla domanda, ricordandosi che l'elenco nominativo da allegare è quello del personale a rischio esubero, beneficiario della misura.

Condizionalità e riqualificazione professionale

Il Decreto Sostegni-ter ha inserito una precisazione anche in riferimento al c.d. meccanismo della condizionalità, prima riferito ai trattamenti disciplinati dal Titolo I, Capo III, D.Lgs. 148/2015, e ora anche alle integrazioni salariali straordinarie del Titolo II. Pertanto, anche i lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale erogati dai Fondi bilaterali, Fondi bilaterali alternativi, Fis e Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione anche mediante Fondi interprofessionali.

I percorsi di formazione e riqualificazione offerti ai detti lavoratori devono essere programmati e coordinati con la domanda di lavoro espressa dal territorio. La mancata e ingiustificata partecipazione alle iniziative formative citate comporta l'irrogazione di sanzioni che implicano la decurtazione del trattamento di integrazione salariale in misura percentuale, fino alla decadenza dal trattamento in corso secondo le modalità definite nell'emanando decreto del Ministero del lavoro.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Le modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione sono definite con apposito decreto del Ministero del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza unificata, allo stato ancora in corso di perfezionamento.

Disposizioni transitorie

Nei casi di processi di riorganizzazione aziendale o nelle ipotesi di grave difficoltà economica di un'impresa rientrante nel campo applicativo Cigs, ma che non possa più ricorrere alle tutele dei trattamenti di Cigs, e in deroga ai limiti temporali, c'è la possibilità di accedere a un ulteriore periodo di trattamento straordinario, massimo di 52 settimane fruibili fino al termine ultimo del 31 dicembre 2023. A tale proposito il Ministero riporta le seguenti indicazioni. La citata impossibilità può riscontrarsi non solo in riferimento al limite del tetto massimo di Cig fruibile nel quinquennio mobile di riferimento, ma anche con riferimento all'impossibilità oggettiva dell'azienda a ricorrere alle misure di intervento straordinario già tipizzate nel D.Lgs. 148/2015 (ad esempio, perché non è ancora trascorso un periodo sufficiente dall'ultima autorizzazione o perché mancano i requisiti per accedere alla proroga per mancanza di interventi correttivi complessi volti a garantire la continuità aziendale e la salvaguardia occupazionale): in queste ipotesi il Ministero ravvisa la possibilità di sostenere i lavoratori con le misure sperimentali di cui all'articolo 44, comma 11-ter.

Trattandosi di un intervento di Cigs, è ritenuto necessario l'espletamento della fase di consultazione sindacale.

Le 52 settimane di trattamento richiedibili, anche in modo frazionato, sono fruibili fino alla data ultima del 31 dicembre 2023 e le autorizzazioni potranno riferirsi a periodi di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa che non superino tale data.

L'intervento, considerato in deroga, non deve essere conteggiato nell'ambito del periodo massimo di Cigs fruibile nel quinquennio mobile di riferimento.

Essendo assegnate per tale misura di intervento precise risorse, l'Inps, qualora verifichi il raggiungimento, anche in via prospettica, dei predetti limiti di spesa, non potrà prendere in considerazione ulteriori domande di erogazione del trattamento.

Per la presentazione dell'istanza si conferma il ricorso all'applicativo informatico di Cigs *on line* ove è disponibile apposita scheda da compilare e allegare alla domanda (Scheda n. 12 Disposizioni transitorie ex articolo 44, comma 11-ter, D.Lgs. 148/2015).

Imprese appaltatrici dei servizi di mensa e di pulizia

Dal 1° gennaio 2022 le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e di pulizia, nel caso debbano gestire una riduzione o sospensione dell'attività, possono ricorrere, per tutelare i propri dipendenti, ai trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria, a prescindere dalle condizioni soggettive dell'impresa committente in cui prestano i loro servizi, accedendo alle diverse causali di intervento declinate all'articolo 21, D.Lgs. 148/2015. In particolare, laddove le predette

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

imprese accedano alla causale della crisi aziendale o a quella del contratto di solidarietà, il Ministero ha fornito le seguenti indicazioni.

Aspetti operativi per accesso alla causale di crisi aziendale

L'impresa che intende presentare istanza per accedere alla concessione del trattamento Cigs per crisi aziendale deve allegare all'istanza e alla scheda 1/A una relazione nella quale vengono specificate le criticità registrate dall'azienda e riferite alle singole sedi operative e come le stesse abbiano influito sull'impresa stessa. In detta relazione vanno, altresì, illustrati, con specifico riferimento alle unità coinvolte, gli interventi correttivi volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria e gestionale o derivanti da condizionamenti esterni e azioni volte a garantire la continuazione dell'attività aziendale anche finalizzate alla salvaguardia occupazionale, con l'indicazione degli eventuali esuberanti dei quali occorre specificare le modalità di gestione. Occorre, inoltre, produrre specifica dichiarazione con la quale viene assunto l'impegno al rispetto del limite delle ore di sospensione autorizzabili, che non può eccedere l'80% delle ore contrattualmente lavorabili con riferimento alla platea di tutti i lavoratori mediamente occupati nell'unità produttiva nel semestre precedente la presentazione dell'istanza, nonché l'allegato menzionato nella circolare ministeriale n. 16/2017 (reperibile all'indirizzo: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/ammortizzatori-sociali/focus-on/CIGS/Pagine/CIGSonline.aspx>) debitamente compilato. Infine, è richiesto di specificare, per singola unità coinvolta nel programma di Cigs, l'azienda committente presso cui opera i servizi.

Aspetti operativi per accesso alla causale del contratto di solidarietà

Vale quanto descritto al paragrafo 12.c della circolare ministeriale n. 1/2022.

Il Ministero precisa, infine, che anche per le aziende operanti nel settore delle mense ristorazione e pulizia, sussistendone i requisiti, è possibile far ricorso agli interventi di sostegno al reddito disciplinati dagli articoli 22-*bis* (proroga del periodo di Cigs per riorganizzazione o crisi aziendale), 22-*ter* (Accordo di transizione occupazionale) e 44, comma 11-*ter* (ulteriori 52 settimane di Cigs per il biennio 2022-2023), D.Lgs. 148/2015.

Editoria

L'articolo 25-*bis*, D.Lgs. 148/2015, recante "Disposizioni particolari per le imprese del settore dell'editoria", non ha subito modifiche con il riordino a opera della Legge di Bilancio 2022 e del Decreto Sostegni-*ter*. Con il D.I. 100495/2017 sono state individuate le modalità per l'applicazione del citato articolo e, successivamente, sono state pubblicate le circolari n. 21/2017 e n. 5/2018, che hanno impartito le modalità applicative e i chiarimenti relativi al computo della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

In sintesi, l'intervento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata dall'approvazione di un programma di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi ovvero per crisi aziendale, compresa la cessazione aziendale o di un ramo della stessa, anche in costanza di fallimento. Tali interventi di sostegno al reddito, sia a seguito di un programma di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi che in quello di crisi aziendale, possono avere una durata massima complessiva non superiore ai 24 mesi anche continuativi. Le imprese del settore possono accedere anche ai benefici di cui all'articolo 21, lettera c), contratto di solidarietà, secondo le modalità di cui al comma 5 del medesimo articolo, come oggi modificato dalla Legge di Bilancio 2022.

È possibile riconoscere anche alle imprese del citato settore i benefici dell'integrazione salariale disposta agli articoli 22-*bis* (laddove si riscontrino aspetti di particolare complessità produttiva e occupazionale e siano accertati gli ulteriori requisiti previsti dalla norma), 22-*ter* e 44, comma 11-*ter*, D.Lgs. 148/2015. Tuttavia, i lavoratori poligrafici e i giornalisti professionisti iscritti all'Inpgi, dipendenti delle aziende del settore editoriale, non possono accedere alla misura del prepensionamento nel corso di fruizione degli strumenti di cui agli articoli 22-*ter* e 44, comma 11-*ter*, D.Lgs. 148/2015.

Anche ai lavoratori del settore, quando beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, si applica la disciplina dell'articolo 25-*ter*, D.Lgs. 148/2015, relativa alla formazione e riqualificazione professionale.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: ESONERO SULLA QUOTA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEL LAVORATORE

La Legge di Bilancio 2022 ha riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Sotto il profilo soggettivo, l'esonero contributivo è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, escluso il settore domestico, purché sia rispettata la soglia massima della retribuzione mensile indicata.

Con la circolare n. 43/2022 l'Inps ha fornito le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.

Destinatari

Possono potenzialmente accedere al beneficio tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, anche non imprenditori. Pertanto, l'agevolazione si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente, tranne quelli domestici, purché sia rispettato il limite della retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali di 2.692 euro.

Assetto, misura e durata dell'esonero

L'esonero, valevole per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, consiste in una riduzione dello 0,8% dell'aliquota di calcolo dei contributi previdenziali lvs a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. L'esonero, perciò, si applica sulla retribuzione lorda del lavoratore. La soglia di reddito (imponibile previdenziale) imposta, pari a 2.692 euro al mese, comporta che, laddove sia superato tale limite, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore e, quindi, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio.

Dato che l'importo mensile di 2.692 euro deve essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la riduzione sarà riconosciuta, a dicembre 2022, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sull'importo della tredicesima, purché inferiore o uguale a 2.692 euro. Se, invece, i ratei di tredicesima sono erogati nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di tredicesima corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale a 2.692 euro, la riduzione

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

potrà essere applicata anche sui ratei di tredicesima, purché di importo non superiore a 224 euro (2.692/12). In caso di cessazione del rapporto di lavoro prima di dicembre 2022, la riduzione può essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione, se di importo inferiore o uguale a 2.692 euro.

Se i Ccnl prevedono l'erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima (ad esempio la quattordicesima), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione non si applica, perché la norma fa riferimento alla sola mensilità aggiuntiva della tredicesima per la maggiorazione della soglia mensile di reddito di 2.692 euro.

Condizioni di spettanza

La misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi Ivs a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, inclusi i rapporti di apprendistato, nei limiti della soglia mensile pari a 2.692 euro.

L'agevolazione non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione (articolo 31, D.Lgs. 150/2015) e non è subordinata al possesso del Durc.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

L'esonero non è soggetto alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, quindi, all'autorizzazione della Commissione Europea, al rispetto delle condizioni previste dal c.d. *Temporary Framework* e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Coordinamento con altri incentivi

L'esonero è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.

UniEmens

A partire dal flusso UniEmens di competenza del mese di marzo 2022, occorre esporre i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando gli elementi <Imponibile> e <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese. Per esporre l'esonero spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

nell'elemento <CodiceCausale> il valore "L024";

nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;

nell'elemento <AnnoMeseRif> l'anno/mese di riferimento dell'esonero;

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> l'importo dell'esonero pari allo 0,8% dei contributi lvs a carico dei lavoratori.

La valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2022 fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2022. La sezione InfoAggcausaliContrib va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Per esporre l'esonero relativo alla tredicesima mensilità o al rateo corrisposto occorre inserire:

nell'elemento <CodiceCausale> il valore "L025";

nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> l'importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità;

nell'elemento<AnnoMeseRif> l'anno/mese di riferimento dell'esonero;

nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> l'importo dell'esonero pari allo 0,8% dei contributi lvs a carico dei lavoratori;

nell'elemento <CodiceCausale> il valore "L026";

nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> l'importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità;

nell'elemento<AnnoMeseRif> l'anno/mese di riferimento dell'esonero;

nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> l'importo dell'esonero pari allo 0,8% dei contributi lvs a carico dei lavoratori.

I datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig).

Specifiche istruzioni sono state dettate anche in relazione alle modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nelle sezioni <PosPA> e <PosAgri> del flusso UniEmens.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto alcune disposizioni in materia di tirocini, in parte da considerarsi immediatamente operative, rispetto alle quali l'INL ha fornito alcuni chiarimenti con la nota n. 530/2022.

Innanzitutto, il tirocinio è definito come percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022, il Governo e le Regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, un nuovo accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari, sulla base dei seguenti criteri:

revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore di soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

individuazione degli elementi qualificanti, quali il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;

definizione di livelli essenziali della formazione che prevedano un bilancio delle competenze all'inizio del tirocinio e una certificazione delle competenze alla sua conclusione;

definizione di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività.

Tali principi dovranno preliminarmente essere valutati in sede di Conferenza permanente e, successivamente, essere recepiti nelle legislazioni regionali.

A oggi, e sino al recepimento, da parte delle Regioni, delle linee guida da adottarsi ai sensi delle novità normative, restano in vigore le attuali regolamentazioni regionali.

Precetti della Legge di Bilancio già vigenti

Accanto a disposizioni di futura applicazione, la Legge di Bilancio ha introdotto ulteriori precetti che risultano essere già vigenti a partire dalla sua entrata in vigore.

Indennità di partecipazione

Nonostante l'abrogazione dei commi 34-36, L. 92/2012, permane il riconoscimento di una congrua indennità, perciò la sanzione prevista dalla Legge di Bilancio (sanzione amministrativa di ammontare proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

	variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro) troverà applicazione in relazione alla mancata corresponsione dell'indennità già prevista dalle vigenti leggi.
Ricorso fraudolento al tirocinio	<p>Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non può essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente.</p> <p>Se il tirocinio è svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante è punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Trattandosi di sanzione penale, punita con pena pecuniaria, la stessa è soggetta alla prescrizione obbligatoria ex articolo 20, L. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere in violazione dei principi che ne disciplinano la regolare gestione. Il contenuto del provvedimento di prescrizione va correlato con la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Sarà, dunque, il solo tirocinante a valutare una richiesta in tal senso.</p> <p>Al fine di valutare l'uso scorretto del tirocinio e, quindi, la condotta fraudolenta del datore di lavoro che ha impiegato il tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, il personale ispettivo dovrà fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite dall'INL con circolare n. 8/2018.</p>
Comunicazioni al Centro per l'impiego	È ribadito l'obbligo di comunicazione dei tirocini ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, D.L. 510/1996, e l'INL ritiene, in coerenza con i precedenti orientamenti, che lo stesso riguardi unicamente i tirocini extracurricolari.
Obblighi di sicurezza	Il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, che parifica alla figura del lavoratore il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, con ciò determinando l'applicazione delle medesime tutele previste in favore del personale dipendente.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: ULTERIORI PRECISAZIONI INPS SUI NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI

La normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro è stata recentemente oggetto di riordino a opera della Legge di Bilancio 2022, poi integrata dal D.L. 4/2022, e l'Inps ne ha illustrato i profili normativi nella circolare n. 18/2022; ora, con il messaggio n. 1282/2022, l'Istituto chiarisce gli aspetti inerenti all'operatività dell'articolo 3, comma 5-*bis*, D.Lgs. 148/2015, in materia di massimale unico dei trattamenti di integrazione salariale decorrenti dal 2022, e fornisce indicazioni operative in merito alla gestione dei medesimi trattamenti.

Importi massimi dei trattamenti

Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 è stato stabilito il superamento dei previsti 2 massimali per fasce retributive attraverso l'introduzione di un unico massimale annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori. Le modifiche, secondo i principi generali, non trovano applicazione con riferimento alle richieste aventi a oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa sia iniziata nel corso dell'anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022. Tuttavia, a seguito di ulteriori approfondimenti, l'Inps informa che, per i trattamenti di Cigo, Cigs e per l'assegno di integrazione salariale del Fis, con periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022 si applica il massimale unico, introdotto dalla riforma, con il valore reso noto dalla circolare Inps n. 26/2022.

La medesima modalità di calcolo è applicata anche all'assegno di integrazione salariale garantito dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 40, D.Lgs. 148/2015, a eccezione dei Fondi che garantiscono, per proprio regolamento, importi più favorevoli.

Gestione dei trattamenti di integrazione salariale

Computo dei limiti temporali per l'assegno di integrazione salariale del Fis

Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l'assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal Fis per le seguenti durate massime:

13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;

26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.

I limiti massimi come sopra individuati possono essere calcolati avuto riguardo non a un'intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato 6 o 5 giorni, a seconda dell'orario contrattuale previsto in azienda.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

I nuovi applicativi saranno implementati per garantire un costante monitoraggio delle giornate effettivamente fruite, che verranno rese visibili ad aziende e intermediari nel cruscotto aziendale.

Resta confermata la durata massima complessiva dei trattamenti prevista dall'articolo 4, comma 1, D.Lgs. 148/2015.

I limiti di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale sono commisurati sulle singole unità produttive, le quali, a tale fine, devono essere correttamente censite secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 9/2017 e nel successivo messaggio n. 1444/2017.

Informazione e consultazione sindacale

Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle Rsa o alla Rsu, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

Ai fini della comunicazione opera il criterio della prossimità territoriale; conseguentemente, laddove le sospensioni/riduzioni riguardino unità produttive ubicate in più Regioni, dovranno essere prodotte distinte comunicazioni.

Licenziamenti individuali o individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo

Ferma restando la legittimità dei provvedimenti adottati, è possibile per i datori di lavoro dare corso a licenziamenti individuali o individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo in unità produttive non interessate da trattamenti di integrazione salariale.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: DEPENALIZZAZIONE DEL REATO DI OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI

Il D.Lgs. 8/2016, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate figura l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro.

Con la circolare n. 121/2016 l'Inps ha illustrato il nuovo quadro normativo che ha introdotto 2 diverse fattispecie sanzionatorie collegate all'importo dell'omissione:

per omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui si applica la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro;

per omessi versamenti annui di importo inferiore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Con la circolare n. 32/2022 l'Inps fornisce ora le disposizioni operative preordinate all'emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nonché all'emissione dell'ordinanza motivata di archiviazione.

L'illecito amministrativo e il regime sanzionatorio

L'articolo 2, D.L. 463/1983, dopo avere fissato l'obbligo in capo al datore di lavoro del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ha stabilito che l'omesso versamento per un importo fino a 10.000 euro annui è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione, con la conseguenza che la sanzione amministrativa per le violazioni sotto soglia non è dovuta se si versano le ritenute omesse entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione.

Se non si versasse nei 3 mesi previsti, è, inoltre, prevista la possibilità di pagare la sanzione in misura ridotta (16.666 euro oltre alle spese del procedimento) entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, in mancanza, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Se il pagamento viene effettuato nei termini indicati, il procedimento si estingue.

L'ordinanza di archiviazione

Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono fare pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. L'Autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente. In caso contrario, qualora a seguito della fase istruttoria si verifichi che la condotta del soggetto non costituisce illecito amministrativo oppure, in presenza di vizi formali, l'Autorità competente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, che può essere adottata in presenza delle seguenti circostanze:

insussistenza del fatto o della violazione legislativa;

non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità;

omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14, L. 689/1981;

decorso del termine di prescrizione di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione;

incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni;

violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore;

morte di uno o più soggetti responsabili.

Il provvedimento di archiviazione non è da ritenere definitivo, potendo essere revocato in base al potere di autotutela riconosciuto alla P.A., che potrà essere esercitato fino al momento in cui interverrà la prescrizione o un'altra causa che faccia venire meno la responsabilità dei soggetti interessati.

L'ordinanza ingiunzione

Presupposto per l'avvio del procedimento di emissione dell'ordinanza ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro è la fondatezza dell'accertamento e l'assenza del pagamento delle ritenute omesse o della sanzione in misura ridotta entro i termini sopra indicati.

Nella determinazione della sanzione, fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo, si valutano la gravità della violazione, l'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche. La misura della sanzione così determinata, intervenendo dopo che il trasgressore ha scelto di non effettuarne il pagamento in misura ridotta, sarà di importo superiore a quello determinato in misura ridotta di 16.666 euro.

Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notificazione, 60 giorni se l'interessato risiede all'estero, una sola volta dal trasgressore principale o dall'eventuale obbligato in solido. Se la violazione è stata contestata a più persone, l'eventuale obbligato in solido, in caso di mancato pagamento da parte degli autori della violazione, è chiamato a pagare le sanzioni comminate a ciascuno di essi.

L'Autorità amministrativa che ha applicato la sanzione può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate (modulo Inps SC97, Richiesta di pagamento rateale

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

dell'ordinanza ingiunzione, pubblicato sul sito www.inps.it, disponibile al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" > "Moduli"), il pagamento in rate mensili da 3 a 30. La richiesta di rateizzazione (da presentare alla Struttura Inps territorialmente competente con pec, raccomandata o presso gli uffici) deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. L'ufficio si riserva di decidere sulla congruità del numero delle rate richieste in relazione all'importo totale della sanzione e alle condizioni economiche dichiarate nella domanda. Se l'ufficio respinge la richiesta di rateizzazione, il pagamento dovrà essere effettuato in unica soluzione entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di reiezione della richiesta. Se la richiesta viene accolta, l'ufficio notifica un provvedimento con cui dispone gli importi e le scadenze dei pagamenti; negli importi delle rate mensili, la prima rata contiene l'integrale saldo delle spese del procedimento. Non sono previste ulteriori maggiorazioni e, pertanto, non sono applicabili gli interessi di dilazione. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'Autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

Salvo quanto previsto nell'articolo 26, L. 689/1981, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il credito è trasferito per il recupero all'agente della riscossione. La maggiorazione assorbe gli interessi previsti dalle disposizioni vigenti.

Il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. La prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore, pertanto l'atto di accertamento della violazione regolarmente notificato determina l'effetto interruttivo della prescrizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione dell'ordinanza ingiunzione nel termine prescritto.

L'ordinanza ingiunzione costituisce titolo esecutivo, contro il quale gli interessati possono proporre opposizione al Tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione, a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero) e il ricorso può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso non sospende automaticamente l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa ex articolo 5, D.Lgs. 150/2011 (il giudice vi provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la sospensione può essere disposta con decreto pronunciato fuori udienza). L'opponente e l'Autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente e l'Autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Con la

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare, in tutto o in parte, l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute, avviando l'esecuzione forzata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Il pagamento dell'avviso di addebito deve essere effettuato entro 60 giorni dalla sua notifica mediante versamento all'agente della riscossione. In caso di condizioni economiche disagiate, è possibile chiedere la rateizzazione dell'avviso di addebito direttamente all'agente della riscossione.

Qualora l'interessato ritenga che le somme affidate all'agente della riscossione non siano dovute o siano dovute solo in parte, perché è stato effettuato il regolare pagamento dell'ordinanza ingiunzione indicata nell'avviso di addebito, può presentare istanza, accompagnata dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento, affinché, nell'esercizio del potere di autotutela, venga disposto l'annullamento dell'avviso di addebito.

Nel caso in cui, invece, l'interessato ritenga di avvalersi della tutela giurisdizionale, può proporre: opposizione ex articolo 6, D.Lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito nei casi in cui lo stesso sia stato emesso senza che prima sia stata notificata l'ordinanza ingiunzione; opposizione agli atti esecutivi nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, nel caso in cui contesti la regolarità formale dell'avviso di addebito o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione, compresi i vizi inerenti alla notifica dell'avviso di addebito; opposizione all'esecuzione nelle forme ordinarie regolate dall'articolo 615, c.p.c., quando oggetto della contestazione siano l'illegittimità dell'avviso di addebito per omessa notifica dello stesso o fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (pagamento della sanzione).

Disposizioni operative

L'ordinanza ingiunzione fa seguito alla notifica dell'accertamento della violazione che, oltre ad assegnare il termine di 3 mesi per il versamento delle ritenute omesse, contiene l'avviso che, in assenza del versamento delle ritenute omesse entro il termine stabilito, trova applicazione la sanzione amministrativa nella misura da 10.000 a 50.000 euro e che, ai fini dell'estinzione del procedimento sanzionatorio, l'autore dell'illecito potrà versare, entro il termine di 60 giorni, l'importo della sanzione amministrativa in misura ridotta, pari a 16.666 euro, ossia alla terza parte del massimo della sanzione prevista di 50.000 euro.

L'assenza del pagamento delle ritenute omesse o della sanzione amministrativa in misura ridotta nei suddetti termini comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa di importo superiore a quello determinato in misura ridotta (importo da minimo 17.000 fino a un massimo di euro 50.000), tenuto conto dell'importo delle ritenute omesse per le quali è previsto il raggruppamento per fasce e dell'eventuale reiterazione della violazione.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

L'ordinanza ingiunzione viene emessa nei confronti dei soggetti (autore della violazione e, se presente, obbligato in solido) per i quali l'atto di accertamento della violazione risulti regolarmente notificato.

Come anticipato, il pagamento dell'importo della sanzione richiesta con l'ordinanza-ingiunzione deve essere effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione (60 se l'interessato risiede all'estero), fatta salva la facoltà di chiedere la rateizzazione dell'importo della sanzione entro lo stesso termine.

Il pagamento, come indicato nell'ordinanza ingiunzione, dovrà avvenire a mezzo F24 Elide, utilizzando il codice tributo "SAMM".

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: COMUNICAZIONE LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI – ULTERIORI CHIARIMENTI

L'INL ha fornito, con la nota n. 393/2022, nuovi chiarimenti in relazione all'obbligo di comunicazione dei lavoratori occasionali utilizzando ancora le *Faq* che si riassumono di seguito, che integrano le precedenti già rese note.

11. Coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese, sono ricompresi nell'obbligo?

No, in quanto l'obbligo è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali. Laddove i soggetti coinvolti non siano prestatori di lavoro e le somme a essi accordate costituiscano meri rimborsi spesa, essi non siano ricompresi nell'obbligo. Resta salva ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto e all'esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento.

12. Le guide turistiche possono ritenersi escluse dall'obbligo?

Sì, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

13. Le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua sono escluse dall'obbligo? Se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un *network* di collaboratori occasionali in Italia e all'estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità?

Sì, in quanto ricomprese tra le prestazioni intellettuali (si veda la *Faq* n. 5).

14. In caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei *project manager*, la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell'obbligo?

No, è esclusa dall'obbligo, ma, poiché si utilizzano piattaforme digitali, essa rientra nell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9-*bis*, commi 2, 2-*quater* e 2-*quinqies*, D.L. 510/1996.

15. Una Spa a partecipazione pubblica, che persegue finalità pubblicistiche (ad esempio, progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali), qualora ricorra a prestazioni di lavoro autonomo occasionale, è tenuta al rispetto dell'obbligo?

La Spa con partecipazione pubblica non possono ritenersi equiparabili a una P.A. per la sola circostanza che l'ente pubblico ne posseda, in tutto o in parte, le azioni e, pertanto, si ritiene che siano tenute alla comunicazione in questione.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

16. Le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all'Ordine possono ritenersi escluse dall'obbligo?

Sì, in quanto possono essere ricomprese tra le prestazioni di natura prettamente intellettuale.

17. Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in regime di *smart working* al di fuori del territorio italiano da lavoratori non residenti in Italia nell'ambito di progetti di integrazione per i migranti sono ricomprese nell'obbligo?

No, in quanto tali prestazioni sono svolte all'estero e pertanto sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate.

18. Le prestazioni rese dai produttori assicurativi sono ricomprese nell'obbligo?

Sì, se rese da produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all'articolo 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione; diversamente, non sono soggette all'obbligo di comunicazione le prestazioni rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale.

19. È previsto l'obbligo per gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l'uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi e attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all'estero?

Nel caso prospettato si ritiene che la concessione, da parte dell'atleta, dell'uso della propria immagine per sponsorizzare il marchio dell'azienda non integri una prestazione lavorativa, quanto piuttosto l'assunzione di un obbligo "*di permettere*", che in quanto tale non comporta l'obbligo di comunicazione.

20. La prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un *call center*, deve essere preventivamente comunicata da parte del committente?

Le peculiarità della prestazione resa in pronto intervento da parte di lavoratori autonomi che, seppur a monte individuati dal committente in una lista fornita al *call center*, non hanno l'obbligo di risposta alla chiamata, unitamente alle ragioni di urgenza dell'intervento stesso, potranno rilevare sotto il profilo della non sanzionabilità dell'eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto dell'oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

In riferimento alla comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, il 24 marzo il Ministero del lavoro ha pubblicato la notizia che, da lunedì 28 marzo 2022 alle ore 10:00, sarà disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite Spid e Cie.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: TUTELE PREVIDENZIALI EX ARTICOLO 26, D.L. 18/2020

Le vicende connesse alle tutele in oggetto continuano la loro evoluzione a fronte delle diverse proroghe normative via via emanate e l'Inps, con il messaggio n. 1126/2022, poi sostituito dal messaggio n. 1349/2022, ne ha riassunto il quadro per i lavoratori del settore privato assicurati per la malattia.

Per quanto concerne le tutele per i lavoratori c.d. fragili:

l'articolo 17, comma 1, D.L. 221/2021, ha previsto la proroga delle sole disposizioni inerenti alla modalità agile di svolgimento dell'attività lavorativa (articolo 26, comma 2-bis, D.L. 18/2020);

l'articolo 17, comma 2, D.L. 221/2021, ha disposto l'adozione di un apposito D.I. (emanato il 4 febbraio 2022) finalizzato a individuare "le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità", in presenza delle quali la prestazione lavorativa viene effettuata in "modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento", secondo la disciplina contenuta nel contratto di riferimento, fino al 28 febbraio 2022;

successivamente, in sede di conversione del D.L. 221/2021, l'articolo 17 citato è stato modificato disponendo la proroga al 31 marzo 2022 delle disposizioni dell'articolo 26, comma 2-bis, D.L. 18/2020 (svolgimento in modalità agile dell'attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità individuati ai sensi del D.I. 4 febbraio 2022), ma anche del comma 2 del medesimo articolo 26, relativo all'equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica;

la medesima legge di conversione ha anche stabilito che gli oneri a carico dell'Inps, dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2022, connessi con le tutele previdenziali di cui al citato articolo 26, comma 2, sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa previsto, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori e che l'Inps è tenuto a monitorare tale limite massimo.

Per quanto sopra esposto, quindi, la tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia all'Inps è riconosciuta dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

In merito, invece, all'equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, prevista dall'articolo 26, comma 1, D.L. 18/2020, non è stata prevista, a oggi, alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell'Inps, il cui termine rimane fissato al 31 dicembre 2021, sono confermate le indicazioni contenute nel messaggio n. 679/2022.

Istruzioni operative

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

A fronte del nuovo quadro normativo, vengono ribadite le istruzioni già fornite agli Uffici medico legali territorialmente competenti, che sono tenuti a proseguire con la consueta trattazione dei certificati trasmessi dai lavoratori del settore privato (inclusi i lavoratori marittimi) assicurati per la malattia Inps afferenti alle tutele di cui all'articolo 26 (commi 1, 2 e 6), D.L. 18/2020, e agli operatori amministrativi con funzioni sanitarie, che debbono provvedere all'acquisizione manuale degli eventuali certificati cartacei ricevuti, per consentire all'Istituto la corretta individuazione dei certificati afferenti alle tutele di cui all'articolo 26, D.L. 18/2020.

Per la gestione delle pratiche a pagamento diretto con certificati afferenti alla tutela di cui al comma 2 (lavoratori in condizione di fragilità) dell'articolo 26, l'Inps provvederà all'istruttoria amministrativa degli eventi verificatisi nel 2022 fino alla data del 31 marzo 2022.

Il D.L. 24/2022, in G.U. n. 70/2022, che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, prevede:

la proroga al 30 giugno 2022 dello *smart working* semplificato come applicato in periodo emergenziale;

la proroga, per i lavoratori fragili, del diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in *smart working* fino al 30 giugno 2022, purché rientrino nell'elenco delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità già individuate con decreto dai Ministri del lavoro, della salute e della P.A..

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE FSBA

Il Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, con comunicato del 28 febbraio 2022, ha reso noto che, in attesa dell'adeguamento del proprio regolamento ai contenuti della Legge di Bilancio 2022 in tema di ammortizzatori sociali, è possibile presentare le domande di prestazione in base al Regolamento del 30 aprile 2019. Tale riapertura delle procedure per la richiesta delle prestazioni di ammortizzatore sociale, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, sarà operativa fino alla metà dell'anno oppure fino all'approvazione del nuovo regolamento, se intervenisse prima.

Inoltre, il Fondo ha assunto in pari data la delibera n. 1/2022, con la quale illustra la procedura di gestione della prestazione dell'assegno di integrazione salariale che si schematizza di seguito.

Assegno di integrazione salariale FsbA	
Campo di applicazione	Imprese che hanno le caratteristiche previste dalla L. 443/1985 (Legge quadro per l'artigianato), con CSC 4 e codice autorizzazione Inps 7B, nonché organizzazioni sottoscrittrici l'accordo interconfederale 10 dicembre 2015, enti e società promosse, costituite o partecipate dalle stesse.
Massimale	1.222,51 euro lordi (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.
Calcolo	L'ammontare dell'assegno sarà pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate comprese nei periodi segnalati dall'accordo sindacale nei limiti stabiliti dall'articolo 30, D.Lgs. 148/2015, tra le ore zero e il limite di orario contrattuale (massimo 8 ore/giorno e 40 h/sett.).
Durata	13 settimane, pari a 65 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni, a 78 su 6 giorni/settimana e a 91 su 7 giorni/settimana, conteggiati nel biennio mobile in capo all'azienda. Il biennio mobile va calcolato dal giorno di effettiva fruizione della prestazione e decorre dal 1° gennaio 2022.
Causali di intervento	Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell'orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione. Situazione aziendale dovuta a eventi transitori non imputabile all'impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche; situazioni temporanee di mercato. L'esistenza della causale di intervento sarà attestata dalle parti nell'accordo sindacale, il quale può avere durata massima di 4 settimane, al termine delle quali, permanendo le necessità, va sottoscritto un nuovo accordo sindacale.
Condizioni	Le prestazioni sono erogate alle seguenti condizioni: 1. regolarità contributiva, in presenza di dipendenti, nei 36 mesi precedenti; anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni di calendario alla data di richiesta

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

	<p>della prestazione; verbale di accordo sindacale.</p> <p>In assenza delle condizioni previste nei punti 2 e 3 la domanda di prestazioni sarà rigettata da Fsba.</p> <p>Nel caso di omissione o ritardo nei versamenti da parte dell'azienda, la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione aziendale.</p>
Modalità di erogazione delle prestazioni	<p>L'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avviene, previa predisposizione degli ordini di pagamento da parte degli enti bilaterali regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base della sottoscrizione di una apposita convenzione tra Fsba e ciascun ente bilaterale regionale o delle Province autonome di Trento e Bolzano.</p> <p>La prestazione può essere erogata attraverso le seguenti modalità: attraverso l'impresa, la quale è tenuta a inserire gli importi ricevuti nella prima busta paga utile del lavoratore avente diritto; direttamente al lavoratore.</p>
Flusso di gestione	<p>La domanda dev'essere presentata dall'impresa o dal Centro servizi paghe/consulente a Fsba entro 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione tramite piattaforma informatica.</p> <p>Alla domanda dovrà essere allegato l'accordo sindacale o la dichiarazione dell'Autorità competente attestante l'evento per situazioni climatiche e una breve descrizione sulla fase di lavoro in esecuzione.</p> <p>La domanda di prestazione genera un protocollo ed è contestualmente disponibile sulla piattaforma informatica, al momento dell'inserimento della stessa.</p> <p>La relativa prestazione sarà gestita in base alla seguente operatività: presentazione della domanda (entro 30 giorni dall'inizio dell'evento); rendicontazione delle assenze (entro il giorno 25 del mese successivo all'evento); verifica delle domande (accordo sindacale firmato in coerenza con le causali definite) e predisposizione dei relativi ordini di pagamento, da parte degli enti bilaterali regionali (entro la fine del mese successivo all'evento); erogazione delle prestazioni (entro il giorno 5 del mese successivo alla predisposizione dell'ordine di pagamento).</p> <p>Le erogazioni da parte del Fondo devono avvenire nel limite delle risorse già acquisite, perciò, nel caso in cui le risorse non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste di prestazioni, saranno liquidate le prestazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili sulla base dell'ordine cronologico di perfezionamento delle domande e Fsba provvederà all'adeguamento delle aliquote di contribuzione.</p>
Contribuzione	<p>La gestione della contribuzione correlata, in coerenza con quanto previsto nel</p>

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

correlata

Regolamento, avviene in base alla seguente procedura:
trasferimento di tutti i dati all'Inps, relativamente alle posizioni per cui è stato gestito almeno un pagamento;
per le posizioni ritenute corrette, entro il giorno 16 del mese successivo al trasferimento dati, l'Inps emette il modello F24;
contestualmente alla ricezione, FSBA paga l'F24, trasmette il relativo UniEmens e, pertanto, vengono inseriti in numeri di autorizzazione Inps in Sinaweb;
circa 20 giorni dopo, l'Inps aggiorna le posizioni contributive.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: TERZO SETTORE - REGIME DI INCOMPATIBILITÀ TRA VOLONTARIO E RAPPORTO DI LAVORO

Il Ministero del lavoro, con la nota n. 34/4011 del 10 marzo 2022, ha fornito chiarimenti in ordine al regime di incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro, previsto dall'articolo 17, comma 5, Codice del Terzo settore, partendo da un quesito riguardante la configurabilità di un rapporto di lavoro intercorrente tra un Comitato regionale e un determinato soggetto, che svolge attività in qualità di volontario presso un Comitato regionale di diversa Regione appartenente alla medesima rete nazionale.

Il Ministero del lavoro, in primo luogo, ricorda che l'articolo 17, comma 5, Codice del Terzo settore, sancisce il principio dell'incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, con la sola deroga riconosciuta alla legislazione delle Province autonome di Trento e Bolzano.

La previsione ha, quindi, portata ampia e generalizzata, richiama "*qualsiasi rapporto di lavoro*" e ricomprende anche le entità tramite le quali il socio o associato svolge la propria attività di volontario.

Nella nota si precisa, inoltre, che l'attività del volontario si caratterizza per la libera scelta, la personalità, spontaneità, gratuità e l'assenza di finalità di lucro, neanche indirette; in secondo luogo, non può essere retribuita in alcun modo, vietando, altresì, rimborsi spese di tipo forfetario.

Il volontario deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, poiché la sua attività risponde esclusivamente a un vincolo morale.

Le disposizioni sopra richiamate devono essere poste in relazione con la profilazione organizzativa in cui ciascuna delle entità componenti di una struttura complessa come una rete associativa o un analogo ente associativo di secondo livello sono caratterizzati, anche sotto il profilo statutario, da autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e operativa.

Nel caso oggetto del quesito, la prestazione di lavoro è stata ritenuta compatibile, considerato che l'ente datore di lavoro e l'ente che si avvale dell'operato volontario, con riferimento alla medesima persona, risultano a tutti gli effetti soggetti distinti e separati.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 30 APRILE 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 30 aprile 2022, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

Martedì 5 aprile

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Domenica 10 aprile (slitta a Lunedì 11 aprile)

Fondi dirigenti del commercio – Versamento

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti ai Fondi Besusso, Pastore e Negri per i dirigenti di aziende commerciali, relativamente al trimestre precedente.

Contributi Inps – Datori di lavoro domestico

Versamento dei contributi trimestrali, dovuti all'Inps per i collaboratori domestici, relativamente al trimestre precedente.

Sabato 16 aprile (slitta a Martedì 19 aprile)

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Mercoledì 20 aprile

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Previdai – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previdai.

Previndapi – Versamento

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Sabato 30 aprile

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Rapporto periodico pari opportunità

In base a quanto previsto dall'articolo 46, D.Lgs. 198/2006, come modificato dall'articolo 3, L. 162/2021, le aziende pubbliche e private con oltre 50 dipendenti (e non più “*con oltre 100 dipendenti*” come previsto in precedenza) sono tenute a redigere, esclusivamente con modalità telematiche, il rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, attraverso la compilazione del modello pubblicato nel sito del Ministero del lavoro e a trasmetterlo alle Rsa.

Il Ministero del lavoro ha comunicato sul proprio sito che per le aziende, in precedenza non tenute all'elaborazione del rapporto biennale, la compilazione delle sezioni presenti sul sito dovrà fare riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al 31 dicembre 2019. Il novellato articolo 46, D.Lgs. 198/2006, ha previsto, inoltre, che anche le aziende che occupano fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria.

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI APRILE 2022

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di aprile 2022.

ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI INDUSTRIA - ACCORDO 28 LUGLIO 2021	
MINIMI TABELLARI	Settore <i>Abbigliamento e confezioni</i> Livello 8: € 2.198,64
ALIMENTARI E PANIFICAZIONE ARTIGIANATO - ACCORDO 6 DICEMBRE 2021	
UNA TANTUM – II TRANCHE	€ 70
AUTOFERROTRANVIERI - ACCORDO 28 NOVEMBRE 2015	
UNA TANTUM – II TRANCHE	€ 200
AUTOSTRAD E STRADE ANAS - ACCORDO 10 DICEMBRE 2019	
INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE	Trascorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data della scadenza del Ccnl ovvero dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, se successiva, verrà corrisposta ai lavoratori un'indennità di vacanza contrattuale di importo pari al 30% (50% dopo 6 mesi) del tasso di inflazione programmata, applicata al minimo tabellare, indennità integrativa speciale ed Edr.
AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA - ACCORDO 18 MAGGIO 2021	
UNA TANTUM – III TRANCHE	€ 80
CARTA INDUSTRIA - ACCORDO 28 LUGLIO 2021	
ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA	€ 250
CHIMICA, GOMMA, VETRO PMI FINO A 49 DIPENDENTI - ACCORDO 17 FEBBRAIO 2022	
TRASFERTA - COIBENTI	Ai lavoratori inviati in trasferta spetta una diaria di € 35, con esclusione del pernottamento, che rientra nel rimborso spese qualora necessario.
UNA TANTUM – I TRANCHE	€ 100

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI - ACCORDO 15 GENNAIO 2020

INDENNITÀ VACANZA CONTRATTUALE	Decorso un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del Ccnl e fino alla stipula dell'accordo di rinnovo, a tutti i lavoratori spetta un elemento provvisorio della retribuzione commisurato al 30% (50% dopo 6 mesi di vacanza contrattuale) dell'indice Ipca, da applicare sui minimi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità integrativa speciale.
---------------------------------------	--

GRAFICA ED EDITORIA INDUSTRIA - ACCORDO 19 GENNAIO 2021

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA	€ 250
---	-------

IGIENE AMBIENTALE AZIENDE MUNICIPALIZZATE - ACCORDO 10 LUGLIO 2016

UNA TANTUM – II TRANCHE	Livello 4B: € 250
--------------------------------	-------------------

IGIENE AMBIENTALE AZIENDE PRIVATE - ACCORDO 6 DICEMBRE 2016

UNA TANTUM – II TRANCHE	Livello Q: € 427,96
--------------------------------	---------------------

IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO - ACCORDO 24 LUGLIO 2019

UNA TANTUM – II TRANCHE	Livello QA: € 128,25
--------------------------------	----------------------

INTERSETTORIALE CIFA - ACCORDO 20 LUGLIO 2020

MINIMI TABELLARI	<p><i>Settore Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi</i></p> <p><u>Generalità dei lavoratori</u></p> <p>Livello Q: € 2.465,80</p> <p><u>Primo ingresso o reimpiego</u></p> <p>Livello 3: primo anno € 1.361,93; secondo anno € 1.543,52</p> <p><u>Aree svantaggiate</u></p> <p>Livello Q: € 2.116,64</p> <p><i>Settore Pubblici esercizi e turismo</i></p> <p><u>Generalità dei lavoratori</u></p> <p>Livello Q: € 2.047,67</p> <p><u>Primo ingresso o reimpiego</u></p> <p>Livello 3: primo anno € 1.230,06; secondo anno € 1.394,06</p>
-------------------------	--

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza

	<u>Aree svantaggiate</u> Livello Q: € 1.694,14
--	---

PELLI E CUOIO INDUSTRIA - ACCORDO 1° MARZO 2021

MINIMI TABELLARI	<i>Settore Pelletteria</i> Livello 6Q: € 2.142,31 <i>Settore Ombrelli e ombrelloni</i> Livello 6Q: € 2.088,98
PREVIDENZA INTEGRATIVA	<i>Contribuzione pari all'1,5% a carico del lavoratore e al 2% a carico azienda dell'Ern.</i>

TELECOMUNICAZIONI SERVIZI DI TELEFONIA - ACCORDO 12 NOVEMBRE 2020

MINIMI TABELLARI	Livello 7Q: € 1.791,59
ELEMENTO GARANZIA RETRIBUTIVA	€ 260

TESSILI E ABBIGLIAMENTO CALZATURE PMI - ACCORDO 17 FEBBRAIO 2022

UNA TANTUM – I TRANCHE	€ 100
-------------------------------	-------

COREAS STP SRL

20841 Carate Brianza
Via A. Volta n. 26 bis
Tel 0362 912250

20863 Concorezzo
Via Varisco n. 5
Tel 039 647435

20121 Milano
Via F. Turati n. 6
Tel 02 66823785

20900 Monza
Via Italia n. 46
Tel 039 321607

20090 Vimodrone
Viale Rimembranze n. 8
Tel 02 2500365

Partita Iva, Codice Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese 12110290967
N. Rea 2646484 Monza